

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Equità giudiziale correttiva od integrativa: queste le condizioni per il suo utilizzo.**

*L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto:*

*- da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali;*

*- dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'"iter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno steso.*

## **Tribunale di Potenza, sentenza del 16.8.2013**

*...omissis...*

Com'è noto, in tema di obbligazioni derivanti da contratto, il creditore che agisce per il pagamento, ha (solo) l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato/tardivo pagamento, giacché il pagamento (tempestivo) integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca (v. Cass. S.U. nr. 13533/01).

Tanto premesso, è indubbio che nel caso in esame, per quanto riguarda la somma richiesta a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento delle rate di prezzo, debba essere il convenuto, quale debitore, a dare la prova di avere adempiuto nei termini pattuiti o di non averlo potuto fare per cause a lui non imputabili (art. 3218 c.c.).

Il convenuto, in merito a detta domanda, dopo avere evidenziato come l'obbligo di chiedere il "nulla-osta" regionale gravasse, secondo la sua ricostruzione dei fatti, in capo al (solo) attore, deduce sostanzialmente il cd. factum principis.

Eccepisce cioè che egli non avrebbe potuto attenersi alle pattuizioni contrattuali, quanto alle scadenze ivi previste, in ragione delle (sopravvenute) statuizioni contenute nel nulla-osta regionale (autorizzazione n. 1468/96/U45) del 27 febbraio 1996.

Secondo il convenuto, la causa a lui non imputabile consisterebbe cioè nell'aver la Regione impostogli di eseguire il taglio del bosco in oggetto -di cui al contratto del 02.10.1995- in tre stagioni silvane consecutive e quindi, addirittura, sino alla stagione del 1998/99.

Senonchè, a parere del giudicante, le cose non stanno affatto così.

Innanzitutto, va rilevato come le parti avessero espressamente pattuito che il taglio del materiale legnoso avrebbe dovuto avvenire nelle (sole) stagioni silvane 1995/96 e 1996/97 (art. 3 del citato contratto).

E, dall'invocato nulla-osta regionale non si rinviene affatto il vincolo triennale che vorrebbe invece far intendere il convenuto.

Il mero riferimento alle tre stagioni silvane consecutive contenuto in detto nulla-osta -come ha, egregiamente, chiarito, all'udienza del 29.11.2000, il Comandante della "Forestale" di [REDACTED] [REDACTED] "costituiva il termine massimo entro il quale effettuare il taglio e non vi erano prescrizioni in ordine alla quantità di legname da asportare in ogni singola annata silvana, sicchè il soggetto autorizzato (il D.) avrebbe potuto effettuare l'intero taglio autorizzato anche in una sola annata silvana".

Il contratto prevedeva altresì che tutte le "autorizzazioni" e quindi anche quella regionale (necessaria per superfici superiori a 5 ettari: cfr. testimonianza di cui sopra) fossero richieste a cura e spese del (solo) acquirente sig. [REDACTED]

Né dall'istruttoria è emersa una pattuizione (orale) modificativa di quella testè richiamata di cui all'art. 3 del contratto. Ed invero l'unico

teste escusso su detta circostanza (G. [redacted] all'epoca dipendente del convenuto, all'udienza del 29.11.2000) si è limitato a riportare quanto riferitogli dallo stesso convenuto ("Il D. mi riferì di avere ricevuto rassicurazioni circa l'esistenza delle autorizzazioni per il taglio di tutto il bosco ... [redacted] di avere appreso in seguito che l'autorizzazione, in realtà, non era stata richiesta").

Pertanto, in mancanza di prova circa l'esistenza di una causa non imputabile al debitore e stante la precisione e puntualità delle pattuizioni contrattuali, non disconosciute sul punto dal convenuto, questi va condannato, in accoglimento della prima domanda di parte attrice, al pagamento degli interessi legali di mora per il ritardato pagamento delle rate di prezzo, ex art. 1224 c.c..

Difatti, le parti avevano testualmente pattuito che il pagamento delle rate successive alla prima, per L. 125.000.000, cadauna, sarebbero avvenute, rispettivamente, entro il 01.03.1996 ed entro il 01.10.1996, mentre furono effettivamente pagate (solo) il 1 agosto 1996. l'una, ed il 1 ottobre 1997, l'altra.

Né dall'istruttoria è emerso quanto invocato dal convenuto, circa una pretesa pattuizione che "gli ulteriori versamenti previsti sarebbero stati effettuati solo a seguito del taglio delle piante per consentire al D. di vendere il legname ed incassare i relativi importi da trasferire in parte [redacted] (cap. nr. 2 della nota ex art. 184 cpc di parte convenuta, dep. il 18.12.1998). L'unico teste escusso in merito a detto capitolo, G.C., si è limitato a riportare quanto riferitogli dal medesimo convenuto (udienza del 29.11.2000).

Quindi, il convenuto va condannato al pagamento dell'importo di Euro 2.597,85 per gli interessi legali dovuti dal 01.03.1996 al 01.08.1996 ed Euro 3.871,31 per gli interessi legali dovuti dal 01.10.1996 al 01.10.1997, per un totale di Euro 6.469,16.

In mancanza di un'apposita domanda non possono essere invece riconosciuti gli interessi legali su detta somma (v. Cass. 24858/05).

Ciò statuito, circa la prima domanda, vanno invece rigettate tutte le ulteriori domande delle parti, e cioè sia quelle di risarcimento danni avanzate dall'attore, che quelle proposte in via riconvenzionale dal convenuto.

Secondo il giudicante, difatti, nessuna delle parti può dirsi aver adempiuto all'onere su di essa gravante, in merito a dette domande.

Il giudice ritiene del tutto mancante, in ordine ai lamentati danni (come pretesi da ambo le parti, sia pure a diverso titolo, evidentemente), sia la prova dell'esistenza del danno, sia quel minimo di elementi

conoscitivi che, pur senza tradursi in una prova completa ed esaustiva dell'esatto ammontare del pregiudizio, giovino almeno nel fornire un utile punto di riferimento per una liquidazione in via equitativa che non si risolva nell'arbitraria indicazione di una cifra casuale, disancorata da qualsiasi parametro oggettivo e verificabile.

***Di fatti, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno steso (v., per es., Cass. n. 16202/02<sup>1</sup>, secondo cui "la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico sussiste anche nelle ipotesi di danno "in re ipsa").***

Nella fattispecie detta prova è senza dubbio carente.

Difatti, circa il preteso danneggiamento della recinzione, i due testi escussi sul punto, A [REDACTED] figlio del primo che di tanto in tanto si recava a trovare il padre sul posto di lavoro, hanno reso dichiarazioni talmente generiche ("qualche pianta è caduta sul recinto, danneggiandolo", il primo e "le piante abbattute hanno in

---

<sup>1</sup> La massima – estratta da Gius, 2003, 6, 615 – così recita: *l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso. La necessità della prova di un concreto pregiudizio economico sussiste anche nelle ipotesi di danno "in re ipsa", in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur, e non anche alla entità del danno ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione dello stesso per equivalente pecuniario.*

alcuni punti arrecato danno alla recinzione", il secondo), che secondo il giudice non possono fondare una condanna del convenuto, in mancanza di ulteriori elementi. E ciò sia perché dette (generiche) dichiarazioni possono essere state dettate dall'evidente e giustificato timore di perdere il posto di lavoro, in caso di dichiarazioni contrastanti con l'interesse dell'attuale datore di lavoro, sia perché vi è stata comunque altresì l'ammissione che le riparazioni venivano effettuate, anche, "dai dipendenti del ■■■■

Circa il risarcimento dei danni che si pretendono essere derivati a causa del taglio del bosco avvenuto successivamente alla scadenza contrattuale e consistenti, tra l'altro, nell'illecita invasione del terreno in questione oltre detta scadenza, basti qui rilevare come alcuna prova risulta allegata al riguardo ed, invero, neppure dedotta, sul punto, da parte attrice. Né detta parte ha invocato l'applicazione della penale pattuita (cfr. punto 4 del contratto in data 02.10.1995, come modificato con aggiunta a penna dopo la sottoscrizione delle parti e debitamente sottoscritto nuovamente dalle medesime parti).

Quanto ai danni pretesi dal convenuto, dalle testimonianze è emerso solo che per i lavori in questione, da parte dell'impresa del convenuto, sono state utilizzate più strade, una più impervia dell'altra (cioè, "caratterizzata da un avallamento" "... più lunga dell'altra" "più scomoda": testimonianza di A■■■ del 22.11.2002), ma alcun elemento è emerso da cui possa farsi discendere una responsabilità in capo all'attore, né sono stati, in alcun modo, allegati i presunti danni patiti. Difatti, nessuno dei vari testi escussi sul punto è stato in grado di riferire, con chiarezza: se per la "sistemazione" della strada nel bosco, operata dagli operai del D■■■ per una più agevole esecuzione dei lavori per cui è causa e richiamata nella comparsa di risposta, il convenuto abbia incontrato una spesa (e per quale importo); se detta strada sia stata rovinata (solo) a causa del passaggio dei mezzi del D. stesso (cfr. testimonianza di ■■■■., del 29.11.2000, nonché quella di ■■■■ e di V■■■ all'udienza del 16.11.2001 e) o anche a causa del passaggio di mezzi di terzi; chi fossero detti terzi, ove esistenti, e come mai si trovassero a passare di là.

La considerazione complessiva di tutti gli aspetti della controversia, il rigetto di due delle tre domande proposte dall'attore e di tutte quelle proposte in via riconvenzionale dal convenuto, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi (2/3), con condanna del convenuto, soccombente, al pagamento del residuo terzo (1/3), liquidato sulla base dei (nuovi) parametri ex D.M. n. 140 del 2012 e, quindi, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta, del numero, della natura, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, del valore della causa, dell'esito della stessa, dei vantaggi concretamente conseguiti dalle parti.

p.q.m.

il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dottor [REDACTED], definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- accoglie la domanda sub 1) di cui all'atto di citazione (r.g.nr. 249/98), proposta da D [REDACTED] nei confronti di D [REDACTED] e, per l'effetto, condanna quest'ultimo a pagare in favore del primo, sull'importo di Euro 61.974.83 (pari a vecchie L. 125.000.000). gli interessi legali, dal 01.03.1996 al 01.08.1996, per Euro 2.597,85, nonché gli interessi legali dovuti dal 01.10.1996 al 01.10.1997, per Euro 3.871.31 e così, per un totale di Euro 6.469,16.

- rigetta tutte le restanti domande di ambedue le parti;

- condanna D [REDACTED] alla rifusione di un terzo (1/3) delle spese di lite nei confronti di [REDACTED] liquidando detto terzo in Euro 1.400,00 di cui Euro 115,00 per esborsi, oltre accessori di legge; con compensazione dei residui due terzi (2/3).

Così deciso in Potenza, il 10 agosto 2013.

Depositata in Cancelleria il 16 agosto 2013.